

Rep.n. 64797

**COMUNE DI FIRENZE**

**RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S DI LONDRA IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER NEON**

**CONTRATTO DI APPALTO**

Appalto di servizi assicurativi – vari rischi: R.C. patrimoniale

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 7 (sette) del mese di agosto in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dottoressa Carla DE PONTI, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Appalti e Contratti, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Avv. Gloria SBARAGLIO, nata a Sondrio il 27 giugno 1945, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Procuratore speciale del "Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's in nome e per conto del Sindacato Leader NEON" (d'ora in

poi: Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra) , con sede in Londra (Gran Bretagna), Lime Street n.1 e sede secondaria in Milano, Corso Garibaldi n.86, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07585850584, conforme risulta da visura camerale del 6 aprile 2017, autorizzata alla stipula del presente atto in forza di procura speciale conferitale con atto pubblico dall'Avv. Dario CORTUCCI, Notaio in Milano, Repertorio n. 43517 del giorno 27 giugno 2017, che, in copia conforme informatica ad originale cartaceo, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. O), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110), e che l' Avvocato Gloria Sbaraglio dichiara sotto la sua personale responsabilità tuttora valida e mai revocata.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/07476 del 24 ottobre 2016, veniva indetta una procedura aperta per l'appalto dei "Servizi assicurativi – polizza Responsabilità Civile Patrimoniale" per il periodo dal 28 novembre 2016 al 31 dicembre 2018;

- con la medesima determinazione si stabiliva di affidare i servizi stessi mediante esperimento di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- in data 17 novembre 2016, come risulta da verbale di gara Rep. 64659, veniva proposta l'aggiudicazione della Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale CIG 6838773DFF, in favore del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra in nome e per conto del sindacato Leader NEON;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/08444 del 22 novembre 2016, veniva approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopracitato verbale di gara, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's in nome e per conto del Sindacato Leader NEON che aveva offerto, sul premio lordo posto a base di gara, un ribasso pari al 43,82% (quarantatré virgola ottantadue per cento);

- con la medesima determinazione dirigenziale venivano assunti i relativi impegni di spesa e veniva dato avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs 50/2016, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sull'impresa aggiudicataria;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciali previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- il Lloyd's Correspondent in Italia interessato nella rappresentazione del rischio / gestione della copertura assicurativa in oggetto è ASSIGECO SRL,

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della susseguente narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

#### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente dell'Ufficio

	Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti nella	
	persona della Dottoressa Carla DE PONTI ed in esecuzione degli atti citati	
	in premessa, affida al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di	
	Londra in nome e per conto del sindacato Leader NEON, in persona del-	
	l'Avv. Gloria SBARAGLIO, che accetta e si obbliga, l'appalto dei "Servizi	
	assicurativi – vari rischi: polizza Responsabilità Civile Patrimoniale" per il	
	periodo dal 28 novembre 2016 al 31 dicembre 2018; alle condizioni tutte di	
	cui :	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate	
	agli atti del Servizio Contratti e Appalti;	
	nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle parti, ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale:	
	- Capitolato di gara (Polizza generale n. A1201642215 - polizza di assicu-	
	razione R.C. patrimoniale);	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs.	
	81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non si	
	ravvisano rischi di interferenza.	
	L' Avv. Gloria SBARAGLIO, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio og-	
	getto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene	
	subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamen-	
	te; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le	
	prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Fi-	
	renze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base del-	
	l'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti	

dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Le parti concordano che l'importo complessivo presunto del presente appalto è fissato in Euro 93.951,42 (novantatremilanovecentocinquantuno virgola quarantadue centesimi).

Il pagamento del premio assicurativo avverrà con le modalità stabilite dall'art. 2 del Capitolato di gara (Polizza generale n. A1201642215) a favore del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra in nome e per conto del sindacato Leader NEON.

#### **ART. 3 - PROROGA TECNICA**

La stazione appaltante si riserva la facoltà alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi per un periodo massimo di giorni 120 (centoventi), agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi a semplice richiesta dell'amministrazione. Il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

#### **ART. 4 – GARANZIE**

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 63.548,74 (sessantatremilacinquecentoquarantotto virgola settantaquattro centesimi) viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 976016, emessa in Milano il 4 agosto 2017 da Elba Assicurazioni s.p.a. ,

intestata a Assigeco Srl in qualita' di Lloyd's Correspondent in Italia;

**ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL**

**13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI**

**DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3

della L.136 del 13/08/2010, il Rappresentante Generale per l'Italia dei

Lloyd's di Londra, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge

sopracitata. In particolare il Rappresentante Generale per l'Italia dei

Lloyd's di Londra, con nota prot. n. 246028 del 2 agosto 2016, che si con-

serva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comu-

ne di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commes-

se pubbliche e ha individuato nei Signori:

- Vittorio SCALA, C.F. SCLVTR67D08L219A;

- Nicoletta ANDREOTTI, C.F. NDRNLT63R64F205B;

- Giovanni TONIUTTI: C.F.: TNTGNN68E07A940Z;

- Timothy Paul FRIDAY: C.F.: FRDTTH57T05Z114D;

- Samantha Jane O'DONNELL: C.F.: DNNSNT72B46Z114O;

- Ian Keith WOOTTEN, C.F.: WTTNTH53L21Z114Q;

- Donna Jayne BROUGHTON: C.F.: BRGDNJ73R52Z114H

le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effet-

ti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bo-

nifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso: UNICREDIT

S.p.A, IBAN: IT64T0200809434000500015707.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente

contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato,

il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

#### **ART. 6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra ha individuato il Sig. Vittorio SCALA, C.F. SCLVTR67D08L219A, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Sig. Vittorio SCALA quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

#### **ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra in nome e per conto del sindacato Leader NEON dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di la-

voro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

#### **ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registrazione) e conseguenziali sono a carico del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.


Il servizio di cui al presente contratto di appalto è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 2) del D.P.R. 633/1972.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al medesimo decreto legislativo.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me  
Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere otto e parte della seguente fino qui.



LLOYD'S

**YOUR  
INSURANCE  
DOCUMENTS**

**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

## CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

**Servizio Reclami**  
Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)**  
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:  
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

**Complaints Team**  
Lloyd's  
One Lime Street  
London EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

# MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
4	101182 KCT	IPR 1124	B	29 apr 2016 / 18 - 16C300001
Tipo di assicurazione: R. C. PATRIMONIALE Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° A1201642215				UMR: B112416C300001

Nome dell'Assicurato o Contraente: COMUNE DI FIRENZE  
 Indirizzo : PALAZZO VECCHIO - PIAZZA SIGNORIA  
 CAP e Città : 50122 FIRENZE - FI (ITALIA)  
 Codice Fiscale/Partita IVA : 01307110484 / 01307110484

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)  
 dalle ore 24:00 del 28/11/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2018  
 Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: -

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:  
 VEDASI ALLEGATI

<b>Quota Lloyd's:</b> 100,00%			
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:			
2468	32,50%	0609	17,50%
1084	27,50%	2232	22,50%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			100,00%

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)  
 VEDASI ALLEGATI

Premio ( Euro ):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,235 RC Patrimoniale	3.045,26	278,61	3.323,87	739,56	4.063,43
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.045,26</b>	<b>278,61</b>	<b>3.323,87</b>	<b>739,56</b>	<b>4.063,43</b>

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
28/11/2016	3.045,26	278,61	3.323,87	739,56	4.063,43
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio: 1-ANNUALE

Data  
16 gennaio 2017

  
**VITTORIO SCALA**  
 Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
 in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
 che assumono il rischio di cui al presente contratto

L'Assicurato o il Contraente  
**IL DIRIGENTE**  
 SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI  
 (Dott.ssa Carla De Ponti)

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

**IL DIRIGENTE**  
 Il Contraente: ...SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI.....

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:  
 Assigeco Srl

Il pagamento del Premio per l'importo di 4.063,43 è stato fatto in mie mani DIRETT. AD  
 in data 16 GENNAIO 2017 L'Incaricato [Signature]

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ  
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI FIRENZE</b>
<b>Piazza della Signoria n. 1</b>
<b>50122 - FIRENZE</b>
<b>C.F./P.I.: 01279680480</b>

e

<b>La Società/Impresa Assicuratrice</b>
<b>Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's</b>

Durata del contratto

Dalle ore 24 del	28.11.2016
Alle ore 24 del	31.12.2018

Rateo

Dalle ore 24 del	28.11.2016
Alle ore 24 del	31.12.2016

Con scadenza dei periodi di assicurazione  
Successivi al primo

Alle ore 24 di ogni	31.12
---------------------	-------

**CIG 6838773DFF**

## Indice

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ .....	4
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
<b>SCHEDA DI COPERTURA .....</b>	<b>6</b>
DEFINIZIONI .....	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	10
<b>Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 2 – Pagamento del premio .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 4 – Durata dell'Assicurazione .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri .....</b>	<b>10</b>
<b>Art.7 – Variazioni del rischio .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali .....</b>	<b>11</b>
<b>8.1 Vertenze di responsabilità civile.....</b>	<b>11</b>
<b>8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato (valida solo se prevista variante migliorativa nell'offerta tecnica).....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11 – Territorialità e giurisdizione .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13 – Oneri fiscali .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 – Statistiche sinistri .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 15 – Interpretazione del contratto .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16A - Clausola broker.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 20 – Cauzione definitiva.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 21 – Posta Certificata.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 22 – Variazione del rischio .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 23 – Trattamento dei dati .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 24 – Pagamento franchigie .....</b>	<b>13</b>
Descrizione del Rischio .....	14
A - CONDIZIONI DI GARANZIA .....	15
<b>Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione .....</b>	<b>15</b>
<b>A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:.....</b>	<b>15</b>
<b>A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva: .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. A.3- Esclusioni .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia.....</b>	<b>16</b>
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE .....	17
<b>Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. ....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.3 Ecologia ed ambiente.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.7 Vincolo di solidarietà .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. ....</b>	<b>19</b>
<b>Art. B10 - Clausola di ricordo .....</b>	<b>19</b>

**SCHEDA DI COPERTURA**

1.	<b>Società/Assicuratori:</b> Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's								
2.	<b>Contraente ed Assicurato:</b> Comune di Firenze								
3.	<b>Periodo di Assicurazione:</b> Durata del contratto: 3.1 dalla 24.00 ore del 28.11.2016 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2018  Primo periodo: 3.3 dalla 24.00 ore del 28.11.2016 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2016 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2016								
4.	4.1 <b>Massimale per ciascun Sinistro:</b> Euro 10.000.000,00 4.2 <b>Massimale aggregato annuo:</b> Euro 20.000.000,00 4.3 <b>Massimale per estensione art. B.5:</b> Euro 250.000,00								
5.	<b>Franchigia per sinistro:</b> Euro 5.000,00								
6.	<b>6.1 Periodo di efficacia retroattiva:</b> illimitata <b>6.2 Periodo di efficacia ultrattiva:</b> 2 anni per cessazione contratto 5 anni per cessazione attività								
7.	<b>Clausola Broker:</b> 7.1 Broker: Aon Spa – Filiale di Firenze  7.2 Corrispondente dei Lloyd's: Assigeco S.r.l.								
8.	<b>Data della proposta di contratto: gara</b>								
9.	<b>Calcolo del premio annuo Garanzia Base:</b> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Importo retribuzioni / compensi (euro).</th> <th>Tasso Lordo %°</th> <th>Premio Lordo Annuo Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ente Assicurato + Dipendenti tutti, Amministratori e Consiglieri</td> <td style="text-align: center;">€ 128.400.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,35 ‰</td> <td style="text-align: center;">Euro 44.944,00</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	Importo retribuzioni / compensi (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro	Ente Assicurato + Dipendenti tutti, Amministratori e Consiglieri	€ 128.400.000,00	0,35 ‰	Euro 44.944,00
Categorie	Importo retribuzioni / compensi (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro						
Ente Assicurato + Dipendenti tutti, Amministratori e Consiglieri	€ 128.400.000,00	0,35 ‰	Euro 44.944,00						

Data

.....16/01/2017.....

Il Contraente

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI**  
(Dott.ssa Carla De Ponti)  
*Carla De Ponti*

## DEFINIZIONI

Al seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>Società:</b>	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Durata della polizza:</b>	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio</b>	probabilità che si verifichi il Sinistro;
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
<b>Evento dannoso:</b>	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;
<b>Sinistro:</b>	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
<b>Richiesta di risarcimento e/o circostanze:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;</li> <li>ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;</li> <li>iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni;</li> </ul>
<b>Sinistro in serie:</b>	<p>Al fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.</p> <p>In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione</p>

<b>Denuncia di sinistro:</b>	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
<b>Danni Erariali:</b>	Il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
<b>Responsabilità Amministrativo – Contabile:</b>	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
<b>Periodo di validità:</b>	la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
<b>Dipendente:</b>	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
<b>Dipendente Legale:</b>	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge,

	abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
<b>Dipendente tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il valdatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
<b>Amministratore:</b>	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
<b>Collegio dei revisori:</b> <b>categoria non assicurata</b>	deve intendersi per Collegio dei Revisori l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all' Assicurato in forza di uno specifico contratto;
<b>Retribuzioni lorde e Compensi:</b>	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri. Devono essere altresì indicati i compensi erogati al Collegio dei revisori (solo se assicurati)
<b>Terzi:</b>	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
<b>Valori</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### Art. 2 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 – Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato ai punti 3.3 e 3.4 della Scheda di copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente come indicato al punto 3.5

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Non si applica alla presente polizza.

### Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

**Art.7 – Variazioni del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali****8.1 Vertenze di responsabilità civile**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

**8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato (valida solo se prevista variante migliorativa nell'offerta tecnica)**

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

**Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

**Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm. e ii., (mediazione conciliativa).

**Art. 11 – Territorialità e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

**Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

**Art. 13 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 14 – Statistiche sinistri**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al XX/XX ed al XX/XX di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

**Art. 15 – Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. 16A - Clausola broker**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata l'assistenza nella gestione e nell'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005, salvo annullamento e/o revoca della aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 3987/2016.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 7%. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

**Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder**

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

#### **Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all'Inail nell'ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

#### **Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale**

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

#### **Art. 20 – Cauzione definitiva**

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016

#### **Art. 21 – Posta Certificata**

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'invio e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri.

#### **Art. 22 – Variazione del rischio**

L'Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dall' art. 35 del D.lgs.50/2016.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 24 – Pagamento franchigie**

La compagnia in relazione al recupero delle franchigie pagate deve produrre all'Ente il documento di quietanza sottoscritto dal danneggiato e la disposizione di pagamento effettuata che consente di certificare l'avvenuta definizione del sinistro.

## Descrizione del Rischio

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

## A - CONDIZIONI DI GARANZIA

### Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/l responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativo-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

### Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione

#### A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

#### A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:

Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

### Art. A.3- Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e il., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla

- seguinte estensione di cui all'Art. B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
  - g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. I danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

#### **Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia**

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

### Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

### Art. B.3 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

### Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

### Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di polizza.

### Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

### Art. B.7 Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici**

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ll;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ll..

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
  - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ll;
  - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ll.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli Indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

**Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.**

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

**Art. B.10 - Clausola di raccordo**

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il Coverholder

**ASSIGECO S.F.I.**  
Il Coverholder

Il Contraente

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI  
(Dott.ssa Carla De Ponti)  
*Carla De Ponti*

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:**

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)
- Art. A.3 Esclusioni
- Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia
- Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI  
(Dott.ssa Carla De Ponti)  
*Carla De Ponti*

## **CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**

**ATTENZIONE** contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

# INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che Lei riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

## 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

## 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

## 3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

## 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

## 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

## 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

## 7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo	L'interessato	
Data	----- Nome e Cognome leggibili	----- Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo	L'interessato	
Data	----- Nome e Cognome leggibili	----- Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



**LLOYD'S**

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI  
 LLOYD'S - 20121 MILANO, CORSO GARIBOLDI 88  
 CCIAA 1382364 - CODICE FISCALE 07585850584  
 PART. IVA 10655700150

Appendice nr.	Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Cover Note / Binder
A1B59386	4	101182 KCT	IPR 1124	29 apr 2016 / 18 - 16C300001
				UMR: B112416C300001

La presente appendice forma parte integrante del Contratto N° A1201642215

Nome dell'Assicurato o Contraente: COMUNE DI FIRENZE  
 Indirizzo : PALAZZO VECCHIO - PIAZZA SIGNORIA  
 CAP e Città : 50122 FIRENZE - FI (ITALIA)  
 Codice Fiscale/Partita IVA : 01307110484 / 01307110484

Effetto e scadenza dell'appendice: dalle ore 24:00 del 28/11/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2018	Effetto e scadenza del contratto: dalle ore 24:00 del 28/11/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2018
---	--

Premio ( Euro ):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4.235 RC Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

La presente Appendice precisa quanto segue:

- al punto 6.2 della Scheda di Copertura il periodo di efficacia ultrattiva da cessazione contratto deve intendersi di 5 anni;
- l'Art. 8.2 "Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato" deve intendersi NON OPERANTE

FERMO IL RESTO

Data  
16 gennaio 2017

  
**VITTORIO SCALA**  
 Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
 in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
 che assumono il rischio di cui al presente contratto

L'Assicurato o il Contraente  
 IL DIRIGENTE  
 SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI  
 (Dott.ssa Carla De Ponti)

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Assigeco Srl

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani

in data ..... L'Incaricato .....

